



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

POLIZIA LOCALE

Fombio (LO) – Via Roma n°83 – CAP 26861

Tel. 0377/32362 int.6

comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

polizialocale@comune.fombio.lo.it

www.comune.fombio.lo.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione da parte del Comune di Fombio (di seguito denominata "attestazione").

L'attestazione è rilasciata nei casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209;
- dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il servizio è qualificato come servizio a domanda individuale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983.

ART. 2 – UFFICIO COMPETENTE

L'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

Qualora l'ente proprietario della strada individui diverso ufficio competente, il rilascio dell'attestazione può essere effettuato dall'ufficio indicato con provvedimento organizzativo dell'ente.

L'ufficio competente può effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche finalizzati ad accertare le condizioni del veicolo.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

L'attestazione può essere rilasciata esclusivamente per veicoli intestati a soggetti che risiedono nel Comune di Fombio, ovvero che risiedono in altro Comune ma hanno depositato il proprio veicolo nel territorio del Comune di Fombio.

ART. 4 – LIMITE TERRITORIALE

L'attestazione può essere rilasciata esclusivamente per veicoli che si trovano all'interno del territorio del Comune di Fombio.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il proprietario del veicolo o altro soggetto avente titolo presenta apposita richiesta al Comune.

L'istanza, redatta in bollo, deve essere indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Fombio.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati identificativi del veicolo (targa, modello, numero di telaio se disponibile);
- dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il veicolo;
- copia del documento di identità del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della carta di circolazione, se disponibile;
- b) n.2 marche da bollo da 16,00€ cada una;
- c) eventuale documentazione attestante il fermo amministrativo.

Il Comune può richiedere ulteriore documentazione qualora necessaria ai fini dell'istruttoria.

ART. 6 - ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO

L'ufficio competente verifica la completezza della domanda e procede all'istruttoria.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di inutilizzabilità del veicolo, il personale della Polizia Locale può effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui il veicolo è custodito.

Il sopralluogo può essere svolto con il supporto di personale specializzato nella riparazione di veicoli. Tale personale può essere esterno al Comune di Fombio ed individuato secondo le procedure previste dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Nel corso della verifica sono accertati in particolare:

- lo stato di conservazione del veicolo;
- l'eventuale assenza delle parti essenziali;
- l'impossibilità tecnica o economica di ripristino.

Dell'accertamento verrà redatto apposito verbale di sopralluogo.

ART. 7 - RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE

Qualora siano accertate le condizioni di inutilizzabilità del veicolo, l'ufficio competente rilascia apposita attestazione.

L'attestazione contiene almeno:

- a) i dati del richiedente;
- b) i dati identificativi del veicolo;
- c) la dichiarazione di inutilizzabilità ai fini della rottamazione;
- d) la data del sopralluogo o dell'accertamento;
- e) il riferimento alla normativa vigente.

L'attestazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo necessità istruttorie.

L'attestazione è utilizzabile ai fini della richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o presso gli uffici della Motorizzazione civile.

Qualora il veicolo non sia dichiarato inutilizzabile, l'ufficio competente comunica al richiedente il mancato accoglimento dell'istanza.

Il mancato accoglimento dell'istanza non comporta l'esenzione dal pagamento della tariffa prevista per il servizio.

ART. 8- VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO

Nei casi di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, l'attestazione di inutilizzabilità rilasciata ai sensi del presente regolamento è allegata alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico.

L'attestazione è rilasciata esclusivamente ai fini della rottamazione del veicolo fuori uso.

ART. 9 – TARIFFE DEL SERVIZIO

Il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso costituisce servizio a domanda individuale.

Le tariffe del servizio sono determinate con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto dei costi sostenuti dall'ente per l'istruttoria e per le eventuali attività di accertamento tecnico e sopralluogo.

Il pagamento della tariffa è dovuto indipendentemente dall'esito del procedimento.

ART. 10 - CONTROLLI E DICHIARAZIONI MENDACI

Il Comune può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore si applicano le disposizioni in esso contenute per tutte le richieste di attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso.